

Modulo di Adesione

AL SISTEMA DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

COPPA DI PARMA

PRODUTTORE/SALUMIFICIO/STABILIMENTO DI LAVORAZIONE

Il/La sottoscritto/a

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

ragione sociale

con sede legale in

indirizzo

Codice fiscale

Partita IVA

bollo sanitario

telefono

fax

e-mail/pec

persona di riferimento

POSIZIONE

sostituto

POSIZIONE

CHIEDE

per lo/gli stabilimento/i sito/i in:

Indirizzo

bollo sanitario

Codifica Sanitaria

persona di riferimento

POSIZIONE

di aderire al sistema dei controlli di conformità per il riconoscimento della IGP "Coppa di Parma" relativamente alle seguenti fasi di lavorazione:

Produzione

Confezionamento

Stagionatura

Stoccaggio

AL FINE DI

essere inserito, dopo delibera del CoCe, nell'elenco dei soggetti identificati coinvolti nella filiera produttiva della IGP "Coppa di Parma"

Allo scopo **DICHIARA**

di essere disponibile a ricevere verifiche ispettive, in data da definirsi, da parte dell'ispettore incaricato da ECEPA e di essere a conoscenza dei diritti e doveri (di seguito riassunti) dell'operatore che ha ottenuto il riconoscimento.

Data

TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE

1 DIRITTI E DOVERI DELL'OPERATORE

1.1 DIRITTI

- ✓ L'Operatore ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della certificazione, purché sia sempre fatto corretto riferimento a campo e limiti della certificazione ottenuta.
- ✓ L'Operatore è autorizzato ad utilizzare il marchio sia sul prodotto, sia su documentazione tecnica che pubblicitaria, purché detto utilizzo non induca la propria clientela ad interpretazioni ingannevoli e soddisfi i requisiti stabiliti dal disciplinare e dalla PC-040. In modo particolare, la certificazione non può essere utilizzata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri prodotti o processi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione. ECEPA, accertato l'uso scorretto della certificazione agirà secondo quanto definito nel Decreto Legislativo n 297 del 19 novembre 2004 e successive modifiche.

1.2 DOVERI

- ✓ La certificazione rilasciata all'Operatore è limitata ad un determinato prodotto o processo indicato nel certificato stesso.
- ✓ L'Operatore deve assolvere gli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi, servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. Pertanto, la certificazione ECEPA non assolve l'Operatore da tali obblighi ed in particolare nessuna responsabilità può essere imputata all'OdC per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Operatore a terzi, nei casi contemplati dai DPR 24 Maggio 1988 n. 224 e Direttiva CEE 85/374 e successive modifiche, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti non allineati a Leggi e/o Regolamenti.
- ✓ L'Operatore, relativamente al punto precedente, si impegna a comunicare immediatamente ad ECEPA tutte le infrazioni di prescrizioni di legge eventualmente rilevate dalla Autorità pubblica di controllo, nonché gli eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi, sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni ecc. relativamente all'oggetto del contratto stipulato, fatti salvi i limiti posti dalla legge.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione si impegna a mantenere le caratteristiche strutturali e organizzative rispondenti ai requisiti del disciplinare di produzione e della PC-040 Piano per il controllo della conformità del prodotto IGP "Coppa di Parma". Particolare riferimento dovrà essere dato all'autorizzazione sanitaria in corso di validità e al rispetto del benessere animale negli Allevamenti e presso i Macelli.
- ✓ L'Operatore certificato è tenuto a eseguire e rispettare le procedure di autocontrollo, di tracciabilità, di rintracciabilità e di verifica dei requisiti prescritti dal Disciplinare e ad adempiere agli obblighi previsti ai fini della produzione tutelata IGP Coppa di Parma e dal Piano dei controlli mediante la registrazione, compilazione, gestione ed archiviazione della documentazione prevista dal Piano dei controlli in modo da agevolare le verifiche da parte di ECEPA e delle Autorità ufficiali preposte al controllo.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione si impegna a utilizzare obbligatoriamente le strutture informatiche indicate da ECEPA per la registrazione dei dati e delle informazioni nelle sezioni a loro dedicate.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione deve assicurare ad ECEPA la massima disponibilità nelle fasi di programmazione delle verifiche di sorveglianza ed accettare lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza ECEPA nei tempi e modi da essa comunicati e con essa concordati.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione consente l'accesso ai propri locali ai valutatori ECEPA (o a Suoi rappresentanti autorizzati) e alle Autorità ufficiali preposte al controllo, garantendo ad essi:
 - le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione,
 - l'assistenza e la garanzia di sicurezza durante lo svolgimento delle verifiche ispettive, incluse quelle per l'esame della documentazione,
 - l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami,
 - la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione deve comunicare immediatamente il verificarsi di incidenti o situazioni di rischio per il prodotto tali da richiedere l'eventuale ritiro e/o richiamo del prodotto dal mercato. Queste situazioni saranno portate all'attenzione del DQ.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione deve comunicare ad ECEPA, eventuali modifiche intraprese tali da influenzare significativamente la certificazione rilasciata.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione deve tenere a disposizione di ECEPA gli eventuali reclami pervenuti inerenti il prodotto oggetto di certificazione ECEPA e le relative modalità di gestione nonché consentire l'accesso su richiesta dell'ente stesso alle registrazioni dei reclami eventualmente pervenuti, relativi alla conformità dei prodotti certificati; a tal proposito esso deve adottare opportune azioni correttive a seguito dei suddetti reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione e documentare tali azioni correttive.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione deve fare affermazioni nei riguardi della certificazione, solo in riferimento agli scopi per i quali la certificazione è stata rilasciata.
- ✓ L'Operatore in possesso di certificazione deve comportarsi in modo da garantire che certificati o rapporti, o parte di essi, non vengano usati in modo non corretto.

2 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Per le disposizioni sanzionatorie si applica quanto riportato nel Decreto Legislativo del 19 novembre 2004, n. 297 e successive modifiche. Tale decreto definisce le Disposizioni Sanzionatorie in applicazione al regolamento CE n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Data**TIMBRO AZIENDA E FIRMA PER ACCETTAZIONE**